

Decreto Ministeriale 3 agosto 1995

Riformulazione del decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.

Emanato da: **Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

Pubblicato su: G.U. n. 288, 11/12/1995

Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Verifiche

TESTO

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;

Vista la sentenza del TAR del Lazio con la quale è stato accolto il ricorso del Consiglio nazionale dei chimici avverso il mancato inserimento dei laureati in chimica industriale negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, nella parte in cui vengono esclusi dalle stesse competenze riconosciute ai periti industriali con specializzazione in chimica industriale;

Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali che, a seguito di una più approfondita analisi dei piani di studio di materie affini ai vari indirizzi, ha proposto l'inserimento in alcune sezioni dell'allegato B del decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di alcune specializzazioni di periti industriali;

Ritenuta la necessità di riformulare il testo del decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992, avente per oggetto "Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti";

DECRETA:

Art. 1 - Elenchi

Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati A e B, distintamente per i laureati in ingegneria, laureati in chimica industriale e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi ambiti di competenza attribuiti per legge.

Art. 2 - Domanda di iscrizione

In relazione al potere di approvazione degli elenchi, attribuito dal regolamento del 6 dicembre 1991, n. 447, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i richiedenti debbono rivolgere domanda alla locale camera di commercio, anche per il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza, corredandola dei documenti e dei certificati riportati in allegato C precisando la categoria (ingegneri e laureati in chimica industriale o periti industriali) e la sezione di interesse.

Art. 3

Il decreto ministeriale 22 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 110 del 13 maggio 1992, avente per oggetto: «Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti», si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO A

Tabella per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, comma 2, lett. ... (***) della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 per i laureati in ingegneria e per gli impianti cui all'art. 1, comma 1, lettere (****) per i laureati in chimica industriale.

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati di laurea	Albo e data di iscrizione	Amm.ne di apparten. e data assunzione in servizio (*)	Informazioni generali (**)

(*) Per i funzionari pubblici che possono essere incaricati, secondo le norme vigenti, di effettuare verifiche e collaudi.

(**) Vengono indicate ulteriori informazioni utili per dimostrare la preparazione del soggetto [1.1 a), b), c), d) per le tabelle 1 - 2 - 3].

(***) Tabella 1 lettera a) e b) nonché comma 2 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Tabella 2 lettera c) ed e) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Tabella 3 lettera d) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Tabella 4 lettera f) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Tabella 5 lettera g) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

(****) Tabella 6 lettere c), d), e) e g) dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46

ALLEGATO B

Sezione 1 – Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Specializzazione: Elettrotecnica - Elettronica industriale - Energia nucleare - Fisica industriale e Telecomunicazioni

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati del diploma di perito industr.	N. e data di iscrizione all'albo	Collegio provinc. di apparten.	Specializ.	Informazioni generali (**)

Sezione 2 - Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Specializzazione: Elettrotecnica - Elettronica industriale - Telecomunicazioni - Energia nucleare e Fisica industriale

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati del diploma di perito industr.	N. e data di iscrizione all'albo	Collegio provinc. di apparten.	Specializ.	Informazioni generali (**)

Sezione 3 – Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Specializzazione: Termotecnica - Meccanica - Fisica industriale - Industrie metalmeccaniche - Costruzioni aeronautiche - Industria navalmeccanica - Metallurgia - Meccanica di precisione - Chimica industriale

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati del diploma di perito industr.	N. e data di iscrizione all'albo	Collegio provinc. di apparten.	Specializ.	Informazioni generali (**)

Sezione 4 – Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) della legge 5 marzo 1990, n. 46..

Specializzazione: Tutte

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati del diploma di perito industr.	N. e data di iscrizione all'albo	Collegio provinc. di apparten.	Specializ.	Informazioni generali (**)

Sezione 5 – Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Specializzazione: Termotecnica - Meccanica - Fisica industriale - Industrie metalmeccaniche - Costruzioni aeronautiche - Industria navalmeccanica - Metallurgica - Meccanica di precisione - Chimica industriale

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati del diploma di perito industr.	N. e data di iscrizione all'albo	Collegio provinc. di apparten.	Specializ.	Informazioni generali (**)

Sezione 6 – Elenco di periti industriali liberi professionisti per le verifiche ed i collaudi degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Specializzazione: Elettrotecnica - Meccanica - Termotecnica - Elettronica industriale - Fisica industriale - Industrie metalmeccaniche - Metallurgica - Chimica industriale - Energia nucleare - Costruzioni aeronautiche - Industria navalmeccanica - Meccanica di precisione

NOME E COGNOME Domicilio e recapito tel.	Dati del diploma di perito industr.	N. e data di iscrizione all'albo	Collegio provinc. di apparten.	Specializ.	Informazioni generali (**)

ALLEGATO C

Legge 5 marzo 1990, n. 46 NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Dati e notizie che debbono essere forniti dai richiedenti (laureati in ingegneria, chimica industriale e diplomati periti industriali ai fini dell'inserimento negli elenchi dei professionisti per incarichi di verifiche e collaudi).

Generalità complete e indirizzo.

Codice fiscale/partita IVA.

Corso di laurea indirizzo o diploma di perito industriale in

Albo di appartenenza, numero e data d'iscrizione all'albo.

Sezione/i richiesta/e ⁽¹⁾.

Ogni informazione utile a dimostrare la preparazione del richiedente nella /e sezione/i richiesta/e.

⁽¹⁾ Il Ministero dell'industria - Ispettorato tecnico, si riserva, comunque di richiedere ulteriore documentazione che, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenersi necessaria durante l'istruttoria delle richieste.